

A cosa serve l'azione di responsabilità contro gli esponenti bancari?

© 2011 - L'Espresso - 11 maggio 2011 - 115

1. IL DATO DELL'ESPERIENZA

1.1. Per essere brevi occorre molto tempo. ammoniva saggiamente Cicerone. E questa volta cercherò di essere breve, quasi conciso (spero non irriverente); perché di tempo – per verificare e riflettere su ciò che ho intenzione di dirvi – ne ho avuto davvero tanto. Più di vent'anni, da quando, nel 1983, per la prima volta, ho avuto occasione di occuparmi di questa materia. Da allora, di azioni di responsabilità contro esponenti di banche ne ho «vissute» molte, come avvocato, come commissario, come perito del giudice; fortunatamente mai, almeno sinora, come parte convenuta.

In virtù di detta esperienza, fatta sul campo e non su libri tratteggiati astratte fattispecie ed ottimistiche prospettive, mi sembra di poter affermare, con invero ben poco timore di smentita, che le azioni di responsabilità nei confronti di esponenti bancari (amministratori, direttori, sindaci) si mostrano in realtà come vere e proprie «tigri di carta»; e di carta poi neppure troppo pesante.

1.2. Innanzitutto, un primo dato, significativo: nella storia bancaria dal dopoguerra ad oggi, non mi risulta che siano state intentate e poi efficientemente continuate azioni di responsabilità contro singoli esponenti (ovvero gruppi di esponenti) di banche *in bonis* (almeno formalmente).

Il dato fa indubbiamente riflettere. Banchieri intoccabili? Soci poco decisi e combattivi; o magari soltanto «politicamente» impotenti? Scarsa fiducia nella tutela giudiziaria (risarcitoria) a fronte anche di gravi colpe gestionali? Formale «nullatenenza» degli esponenti, demotivante poi i potenziali danneggiati? Scarsi valori etici, ovvero poca propensione ad esercitarli? Amministratori troppo «rappresentativi» sul mercato locale

di riferimento? Probabilmente vi è stato un po' tutto di questo; come del resto alcune vicende di questi ultimi anni, note a tutti (o perlomeno ai nostri avveduti lettori), mi sembra ben dimostrino.

1.3. Un secondo dato dell'esperienza mi sembra altrettanto significativo. Negli ultimi 34 anni (periodo d'indagine: 1970-2003), nell'ambito delle 214 procedure di amministrazione straordinaria e delle 101 procedure di liquidazione coatta amministrativa che hanno colpito le banche italiane, in moltissimi casi sono state intentate azioni di responsabilità dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori; naturalmente dopo l'acquisizione del parere favorevole dei comitati di sorveglianza e della rituale autorizzazione della Banca d'Italia.

Il dato conduce ad una riflessione: perché quasi sempre gli organi di procedure di rigore, con l'avallo della Banca d'Italia, hanno percorso la strada giudiziaria della tutela risarcitoria in ipotesi di (ritenuta) *mala gestio* degli ex esponenti della banca? Perché insomma a fronte di ipotesi di colpe gestionali, anche gravi, mentre i soci tendono all'immobilismo, gli organi istituzionali tendono invece ad iniziare azioni giudiziali di recupero? Forse per «supportare» l'apertura delle procedure di crisi, così confermandone indirettamente la necessità? Forse per spirito e rigore morale, per così dire, «istituzionali»? Forse per creare utili contrappesi alle eventuali impugnazioni innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali avverso gli atti di apertura delle procedure stesse? Forse per maggior fiducia nella giustizia quando questa è adita da un pubblico ufficiale, con poi l'«avallo» tecnico di un'autorevole ed accreditata Autorità di vigilanza? Forse perché i banchieri, una volta caduti dalle loro poltrone, diventano meno intoccabili? Forse perché, di fronte a «buchi» spesso enormi, c'è ansia di ... recuperare il recuperabile?

Non è facile dare una risposta sicura; ma anche qui, probabilmente, le vere ragioni si dividono tra molti dei motivi appena tratteggiati. A cui se ne può peraltro aggiungere un altro: che le colpe di chi ha amministrato, diretto e controllato una banca sottoposta a procedura di rigore si presumono in principio «maggiori» di quelle di chi ha amministrato, diretto e controllato una banca *in bonis*; il che, tuttavia, se può esser vero sul piano teorico, non è assolutamente detto che lo sia anche sul piano dei riscontri effettivi. Come, ancora una volta, vicende recenti mi sembra dimostrino chiaramente.

1.4. Infine un terzo dato, forse il più inquietante. Poche, pochissime, una percentuale irrilevante, delle azioni di responsabilità giunge alla sua con-

clusione «naturale». Intendo dire: viene definita con sentenza. E mi riferisco, naturalmente, alle sentenze che si pronunciano nel «merito»; posto che non mancano certo le sentenze che statuiscano «in rito» (qualche vizio di procedura è sempre dietro l'angolo e l'oberatissimo giudice non si fa quasi mai sfuggire l'occasione ...), con inevitabile soccombenza di chi ha iniziato la controversia. La circostanza è sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori e non servono particolari indagini per verificarla. Le ragioni di questo fenomeno sono diverse.

In primo luogo, si può osservare che le azioni di responsabilità, come visto all'origine intentate da organi di matrice pubblica (i commissari), vengono spesso «proseguite» da altri soggetti, aventi natura ed interessi privati (principalmente: la banca ritornata *in bonis* dopo il periodo di amministrazione straordinaria; la banca cessionaria delle attività e passività della procedura di liquidazione coatta; la banca incorporante la banca in crisi). Questi nuovi soggetti, sovente peraltro desiderosi di consolidarsi sul territorio e sulle piazze locali (magari per loro nuovi), hanno assai di rado la «convenienza» (anche poi sul piano dell'immagine) a proseguire con vigore delle azioni di responsabilità che languono, dopo anni, nelle secche di interminabili istruttorie. In questo contesto, la «via d'uscita» è inevitabilmente (e tradizionalmente) una transazione; che – ormai a chiedo ... freddo – diviene assai facile da giustificare per la banca subentrante alla luce di (più o meno approfonditi) pareri e visure concernenti le capacità economico-patrimoniali degli ex esponenti convenuti (e v. *infra*).

In secondo luogo, anche laddove non venga a prodursi il quadro appena delineato, l'estrema lentezza del processo e delle sue procedure istruttorie – interrogatori, testimonianze, consulenze tecniche, ecc. (e non si dimentichi peraltro che le persone convenute, in questo tipo di azioni, sono molte; mediamente tra dieci e quindici) –, quando poi il tutto non venga ulteriormente complicato da interruzioni del processo (per morte di uno dei convenuti o per altre cause) e successive riassunzioni, comporta un sostanziale «raffreddamento» dell'interesse sull'azione, che finisce per così dire «marginalizzata» nello studio di qualche (fortunato) avvocato e nel cassetto di qualche (sfortunato) funzionario dell'Organo di vigilanza, deputato a «seguire» i rallentati sviluppi dell'azione. Il che finisce per comportare, anche qui, una sorta di estinzione delle forze propulsive della causa, con allora l'inevitabile affacciarsi della tradizionale soluzione transattiva.

Ed ancora. La soluzione transattiva finisce per essere l'unica concreta soluzione percorribile anche laddove, nel corso del processo, come spesso accade, venga accertata la (vera o finta, poco importa) incapacità patrimoniale degli ex esponenti convenuti. E la strada delle revocatorie

ordinarie (che qualcuno ha equiparato all'ultimo capitolo del libro «Cuore»). Iudove poi ne ricorrano astrattamente i presupposti (vendite fittizie e costituzione di fondi patrimoniali), si rivela, nella comune esperienza giudiziaria, talmente complessa da sconsigliarne spesso, in principio, l'utilizzo a fini recuperatori.

1.5. Le transazioni, che come detto costituiscono il vero (e praticamente unico) porto d'approdo delle azioni di responsabilità, potrebbero peraltro rappresentare un esito tutt'altro che inglorioso per chi assume di essere stato danneggiato. Anzi, la transazione potrebbe essere un modo assai intelligente per «incassare» subito, evitando così di insabbiarsi in altre ed estenuanti sabbie mobili: quelle delle procedure esecutive (senza contare i paralleli gradi d'appello).

Il fatto è che le transazioni troppo spesso vengono «chiuse» con soddisfazione economica della banca pressoché irrisoria. Insomma, troppo spesso, dopo aver richiesto la condanna degli ex esponenti a corrispondere 1000, si finisce per definire la causa ricevendo dagli stessi 10 (somma che peraltro, e a malapena, copre le spese legali sino a quel momento sostenute).

L'ECCEZIONE ALLA REGOLA

2.1. Il quadro sopra rappresentato potrebbe apparire in principio sconcertante; e forse lo è. Gli è però che non sempre le azioni di responsabilità intentate nell'ambito delle crisi bancarie hanno esiti così ... miseri. Talvolta accade infatti che le banche riescano ad ottenere sequestri conservativi di una certa rilevanza sul patrimonio degli ex esponenti e che ciò costituisca poi circostanza di fatto piuttosto significativa nella prospettiva di chiudere transazioni molto più vantaggiose per le stesse banche. Quand'è che questo accade?

L'esperienza insegna che accade praticamente solo quando ricorrano entrambe le seguenti due circostanze: (a) l'azione cautelare, in uno poi con l'azione di responsabilità, viene intentata *immediatamente*, cioè all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria (ovvero della liquidazione coatta amministrativa quando questa non è stata preceduta da una gestione straordinaria); il che, a ben vedere (e per svariate ragioni), non accade peraltro spesso; (b) l'azione viene affidata ad un legale assolutamente «deciso» ad ottenere il massimo dei risultati possibili, costi quel che costi in termini di impegno e di energie.

In effetti, è pressoché certo che, se si attende troppo ad iniziare l'azione cautelare, o se – peggio – questa viene iniziata soltanto durante la liquidazione coatta e non già al tempo dell'amministrazione straordinaria, l'azione stessa è destinata ad un sicuro insuccesso; incidente poi sensibilmente, come visto, sui «livelli» di transazione della lite.

3. QUALE RESIDUA FUNZIONE?

Ciò detto, ed infine, cosa resta dell'azione di responsabilità? Quale residua funzione può essere ascritta alla stessa, posto che quella risarcitoria, come visto, in realtà non esiste?

Non è affatto facile rispondere, ma credo che una residua funzione possa forse ancora individuarsi per questo istituto: quella di mero *deterrente* al compimento degli atti di *mala gestio* e di *incentivo* alla sana e prudente gestione.

Ci crederà ancora qualcuno? Probabilmente sì.

È troppo poco per la «dignità» dell'istituto? Temo di sì.